

GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI &
PARTNERS
AVV. ALBERTO NANNI
AVV. GABRIELLA COVINO
AVV. LUCA JEANTET
AVV. DANIELA AMHOF
Piazza Belgioioso, n. 2
20121 Milano

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Sezione Fallimentare

R.G. 10/2017 C.P. - G.D. Dott. Mela Pierluigi

Commissari Giudiziali: dr. Piero Canevelli, dr. Claudio Ferrario, dr.

Silvano Cremonesi

Udienza 4 luglio 2018

* * *

MEMORIA DIFENSIVA

* * *

nell'interesse della società **BETA RENEWABLES S.P.A.**, con sede legale e principale in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02232720066, iscritta al Registro Imprese di Alessandria, Numero R.E.A. – AL 237819, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore*, Signor Lorenzo Montagna, nato ad Vittorio Veneto (TV) il 20 marzo 1958, codice fiscale MN'TLNZ58C20M089Q, e domiciliato in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, per delega in calce al presente ricorso, dall'Avv. Alberto Nanni (C.F. NNNLRT55D28F205E, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano: alberto.nanni@pec.gop.it), dall'Avv. Gabriella Covino

(C.F. CVNGRL68A41A783B, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma gabriella.covino@pec.gop.it), dall'Avv. Luca Jeantet (C.F. JNTLCU76A06L219F, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino: lucajeantet@pec.ordineavvocatitorino.it), dall'Avv. Daniela Amhof (C.F. MHFDNL82H43A952W, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano: daniela.amhof@pec.gop.it) e dall'Avv. Luca Gastini (C.F. GSTLCU63C28A182K, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria: avvlucagastini@cnfpec.it), elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso lo studio di quest'ultimo in Alessandria, Piazzetta S. Lucia n. 1, dichiarando di voler ricevere tutte le comunicazioni di Cancelleria ai sensi dell'art. 136 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 51 d. l. n. 112/2008 presso la Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11 d.m. 17.7.2008 od agli indirizzi di P.E.C. alberto.nanni@pec.gop.it, gabriella.covino@pec.gop.it, lucajeantet@pec.ordineavvocatitorino.it, daniela.amhof@pec.gop.it e avvlucagastini@cnfpec.it, comunicati ai sensi della L. 2/2009, od al numero di fax 02.76009628.

* * *

Sommario

1.	I ritenuti profili di inammissibilità della domanda di concordato presentata dalla Società	4
2.	Le azioni intraprese dalla Società a seguito della pronuncia del Secondo Decreto	5
3.	L'Offerta Versalis	7
3.1.	Segue: il termine dell'Offerta Versalis	8
3.2.	Segue: il termine di pagamento del corrispettivo dell'Offerta Versalis	9

3.3.	Segue: il criterio di ripartizione del corrispettivo fisso dell'Offerta Versalis e l'allocazione dell'Earn Out Versalis.....	9
3.4.	Segue: il meccanismo dell' "unica gara".....	11
3.5.	Segue: l'assenza di condizioni all'Offerta Versalis.....	12
3.6.	Segue: l'oggetto dell'Offerta Versalis	13
4.	I ritenuti profili di inammissibilità giuridici: identificazione	14
4.1.	Segue: i finanziamenti erogati dalla Commissione Europea	15
4.2.	Segue: il mancato stanziamento di un fondo rischi per il contenzioso Andritz	18
4.3.	Segue: la ritenuta impossibilità di valutazione della convenienza della transazione Granbio	20
4.4.	Segue: l'asserita parziale garanzia dell'impegno pecuniario assunto da Marco Ghisolfi	24
5.	Le censure al Piano di Concordato: identificazione	26
5.1.	Segue: la ritenuta possibilità di violazione dell'art. 105 l. fall. con riguardo al pagamento dei crediti dei dipendenti per TFR, ferie e permessi.....	27
5.2.	Segue: la ritenuta impossibilità di conoscere la sorte dei contratti pendenti (5 attivi e 4 passivi) per cui è escluso il passaggio all'acquirente	28
5.3.	Segue: la ritenuta inammissibilità dell'inclusione dell'IVA di rivalsa tra i crediti chirografari	29
5.4.	Segue: l'assenza di ogni ragione giustificativa per l'attivazione della transazione ex art. 182ter l. fall.	29
6.	Le censure all'Attestazione	31
7.	Piano di cassa aggiornato	37
8.	Conclusioni e riserva	37

* * *

Onorevole Tribunale,

la società **BETA RENEWABLES S.P.A.**, con sede legale e principale in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02232720066, iscritta al Registro Imprese di Alessandria, Numero R.E.A. – AL 237819 (in seguito anche la “Società” ovvero “Beta”), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore*, Signor Lorenzo Montagna,

premessso che

1. con provvedimento reso il 7 maggio 2018 e comunicato a mezzo posta elettronica certificata in pari data (“**Decreto**”), l’Ill.mo Tribunale di Alessandria, dopo aver esaminato la Proposta di Concordato ed il Piano di Concordato (già depositati con memoria del 23 aprile 2018 cui si rinvia), ha concesso alla Società, ai sensi dell’art. 162, comma 1, l. fall., *“un termine di giorni 15 per fornire chiarimenti sulla qualificazione giuridica del piano, sulle condizioni apposte all’offerta Versalis e sull’impegno assunto da Marco Ghisolfi”*;

2. con provvedimento comunicato in data 23 maggio 2018 e su istanza della Società del 17 maggio 2018, il Tribunale di Alessandria ha concesso una proroga di ulteriori 15 (quindici) giorni dallo scadere del termine originario, per il deposito dei chiarimenti richiesti con il Decreto;

3. la Società, in ossequio al Decreto ed a mezzo della memoria del 5 giugno 2018, ha fornito i chiarimenti e le precisazioni richieste;

4. con provvedimento del 23 giugno 2018, comunicato il 26 giugno 2018 (“**Secondo Decreto**”), il Tribunale ha convocato l’udienza del 4 luglio 2018 ai sensi dell’art. 162, commi 2 e 3, l. fall., ritenendo sussistere profili di inammissibilità della domanda di concordato ulteriori rispetto a quelli indicati nel Decreto ;

5. con la presente memoria, la Società auspica di superare tutti i ritenuti profili di inammissibilità con l’obiettivo di poter ottenere l’ammissione alla procedura di concordato preventivo.

* * *

1. I ritenuti profili di inammissibilità della domanda di concordato presentata dalla Società

Nella prospettiva di una migliore e più utile rappresentazione dei chiarimenti, la Società ritiene necessario procedere all'identificazione dei profili di ritenuta inammissibilità, che, ad avviso di chi scrive, possono essere distinti in quattro principali categorie.

In particolare:

- a) la prima categoria riguarda l'Offerta Versalis;
- b) la seconda categoria riguarda temi di rilevanza prevalentemente, quando non esclusivamente, giuridica;
- c) la terza categoria riguarda temi prevalentemente numerici collegati al Piano di Concordato; e
- d) la quarta ed ultima categoria riguarda temi attestativi.

* * *

2. Le azioni intraprese dalla Società a seguito della pronuncia del Secondo Decreto

Identificati i profili d'inammissibilità dettagliati dal Tribunale, è necessario rappresentare l'attività che è stata posta in essere dalla Società non appena preso atto delle motivazioni contenute nel Secondo Decreto.

In particolare, resasi conto di avere operato un rappresentazione non sempre pienamente intellegibile (anche in ragione della complessità della singola vicenda concorsuale e del suo collegamento ad altre tre procedure, parimenti complesse), la Società si è mossa lungo sei direttrici.

La prima nei confronti di Versalis, cui già si era rivolta prima di depositare la memoria del 5 giugno 2018, riuscendo questa volta a **conseguire il differimento del termine finale dell'Offerta Versalis.**

La seconda nei confronti del dott. Marco Ghisolfi, riuscendo a conseguire un impegno a coprire i maggiori oneri da continuità delle Società del Perimetro Bio mediante l'anticipazione del momento d'esecuzione degli impegni già assunti.

La terza nei confronti di Novozymes, riuscendo a conseguire l'assenso a che l'autorizzazione alla contrazione del Finanziamento Novozymes, a prescindere delle ragioni giuridiche sottese alla scelta rappresentata nel Piano di Concordato, comporti l'attribuzione di un diritto di credito prededucibile sino alla minore misura dell'80%.

La quarta nei confronti di Andritz, intensificando le discussioni e riuscendo a definire una concreta ipotesi transattiva entro la soglia unitaria massima di USD 2.000.000,00, perfettamente coerente con gli stanziamenti contenuti nei Piani di Concordato delle Società del Perimetro Bio.

La quinta nei confronti delle Società del Perimetro Bio, al fine di pervenire ad una migliore indicazione e dettaglio di quale sia l'esatto oggetto dell'Offerta Versalis e, quindi, del bando di gara.

La sesta nei confronti di tutti i propri consulenti, al fine di conseguire una sintetica, ma adeguata, risposta a tutti i profili evidenziati nel Secondo Decreto.

Queste azioni trovano rappresentazione nella presente memoria, auspicando che essa possa essere ritenuta esaustiva e, quindi, idonea a consentire di giungere alla pronuncia di un decreto ammissivo ai sensi dell'art. 163 l. fall. e, con esso, di un provvedimento dispositivo di una gara ai sensi dell'art. 163-

bis l. fall.

* * *

3. L'Offerta Versalis

Con il Secondo Decreto, il Tribunale ha rilevato che:

- l'Offerta Versalis non può prevedere *“pena l'inammissibilità, un termine di efficacia talmente ravvicinato da impedire la pubblicazione e l'esperimento della gara competitiva, ma anche, come nel caso di specie, un termine di scadenza compatibile solo in astratto con la pubblicazione e l'espletamento della gara competitiva”*;
- la previsione del pagamento dell'intero prezzo – sicuramente superiore ad Euro 75.000.000,00 – a data prossima al 31 luglio 2018 *“potrebbe escludere dalla competizione soggetti temporaneamente illiquidi ma con ampie possibilità di accesso al credito bancario”*;
- susciterebbe “perplexità” il criterio di ripartizione del corrispettivo fisso complessivo ottenuto dalla vendita dei cespiti che appartengono alle quattro società del perimetro “BIO” perché *“tale ripartizione è effettuata sulla base di stime e perizie di non immediata comprensione e verifica e quindi sostanzialmente su base convenzionale pattuita tra le proponenti, con l'evidente rischio di attribuire parte delle risorse finanziarie ottenute all'una piuttosto che all'altra società alla quale dovrebbero in realtà essere destinate”*;
- sussisterebbero dubbi in ordine *“all'ammissibilità che l'offerta principale ed originaria posta a base del piano ex art. 162bis l. f. possa essere condizionata”*;

- il meccanismo della “gara unica” per la vendita di beni appartenenti a più società finirebbe per *“pregiudicare il diritto del creditore di ciascuna società in concordato a che la procedura di cui all’art. 163bis realizzi il miglior prezzo possibile (e in tal senso depone il comma quarto della norma che impone la revisione della proposta e del piano concordatario all’esito della gara, in modo da assicurare ai creditori che tutto il prezzo dell’aggiudicazione sia distribuito a loro favore)”*;
- non sarebbe stato individuato l’oggetto della cessione *“con conseguente impossibilità di apprestare qualsivoglia bando, dal momento che, per esempio, non è dato conoscere quanti e quali siano i lavoratori, dipendenti Beta, destinati a passare all’acquirente (attualmente i dipendenti sono 11 di cui 2 in CIG)”*.

Così identificati i ritenuti profili di inammissibilità concernenti all’Offerta Versalis, passiamo ora ad una loro analisi individuale.

* * *

3.1. Segue: il termine dell’Offerta Versalis

Il termine del 31 luglio 2018, originariamente compatibile con una ordinaria procedura competitiva, non lo è più oggettivamente stato a seguito dello sviluppo della procedura.

Consapevole di questo ed anche grazie al rilievo contenuto nel Secondo Decreto, la Società ha ottenuto che Versalis, con comunicazione del 3 luglio 2018 (**doc. 80**), posticipasse il termine finale di efficacia dell’Offerta Versalis, fissandolo al **30 settembre 2018**.

La disponibilità a concedere questo nuovo e più lungo termine risponde all’esigenza rappresentata dal Tribunale di avere sufficiente *“tempo per*

un'allocazione dei beni sul mercato”, così da permettere “ai competitors di esaminare e valutare adeguatamente l'oggetto della cessione”.

* * *

3.2. Segue: il termine di pagamento del corrispettivo dell'Offerta Versalis

Il riferimento del Tribunale alla *“previsione di pagamento dell'intero prezzo a data prossima al 31 luglio 2018”* e la collegata censura per cui questa previsione precluderebbe la competizione di soggetti *“temporaneamente illiquidi ma con ampie possibilità di accesso al credito bancario”* dovrebbero potersi ritenere assorbiti e superati per effetto del differimento del termine finale dell'Offerta Versalis, consentendo esso oggi l'eventuale partecipazione all'asta competitiva anche a soggetti illiquidi.

* * *

3.3. Segue: il criterio di ripartizione del corrispettivo fisso dell'Offerta Versalis e l'allocazione dell'Earn Out Versalis

La ripartizione del corrispettivo proveniente da Versalis o altro soggetto aggiudicatario dell'asta competitiva è stata determinata sulla base di quanto indicato nelle perizie, redatte dai professionisti indipendenti incaricati dalla Gruppo Mossi & Ghisolfi, vale a dire il prof. dott. Mario Cattaneo e il prof. dott. Giovanni Petrella, con riguardo alla valutazione economica (la **“Perizia Valutativa”**), e l'ing. Giacobbe Braccio, il dott. Vito Pignatelli e la dott.ssa Isabella De Bari, con riguardo agli aspetti tecnici del Processo Bio (la **“Perizia Tecnica”**) e, unitamente alla Perizia Valutativa, la **“Perizia Bio”**).

Questo, nella prospettiva della Società, dovrebbe consentire di escludere il rischio di una ripartizione convenzionale del ricavato dell'asta competitiva tra le Società del Perimetro Bio.

La Perizia Bio dimostra infatti, attraverso l'applicazione di modelli valutativi riconosciuti dalla dottrina e dalla *best practice* professionale, che il valore delle aziende comprese nel Perimetro BIO è maggiore se considerato nel loro insieme.

A fronte, infatti, di un Valore Economico dei quattro rami aziendali (c.d. Enterprise Value in prospettiva integrata – pag. 28) pari, se considerati nella loro unicità, ad Euro/Mil. 190, la sommatoria dei singoli rami considerata individualmente (c.d. Enterprise Value in prospettiva stand-alone – pag. 28) è pari a soli Euro/Mil. 61,7. Ciò in quanto verrebbe meno la valorizzazione delle sinergie operative tra i quattro rami, il cui valore è stato stimato in Euro/Mil. 128,4.

Per nessuna delle quattro società il valore del proprio ramo singolo è superiore rispetto a quello che lo stesso avrebbe se venduto insieme agli altri tre.

Merita, peraltro, osservare che l'Earn Out Versalis rappresenta, per sua natura, un meccanismo per “svincolare” la parte di corrispettivo variabile offerto da Versalis per i quattro rami aziendali., costituendo al momento una posta variabile collegata ad un flusso non incluso tra quelli certi concordati.

In altre parole e non potendo assumere ripartizione diversa rispetto alle percentuali previste per la suddivisione della quota fissa del prezzo, il

concetto di unicità dei rami aziendali farà sì che la vendita di licenze non sia il frutto diretto della valorizzazione di un asset in capo alla sola Beta, bensì il più ampio ritorno economico dell'insieme di beni che compongono il Perimetro BIO.

In conclusione, dovrebbe potersi ritenere superato ogni rischio *“di attribuire parte delle risorse finanziarie ottenute all’una piuttosto che all’altra società alla quale dovrebbero in realtà essere destinate”*, essendo sostenibile che, ai fini del miglior soddisfacimento dei creditori, concorre la sinergia di rami aziendali afferenti a società diverse; sinergie che sarebbero senz’altro impossibili in un contesto di liquidazione atomistica dei rami aziendali.

Ciò nonostante, la Società si rimette alla decisione che il Tribunale, in sede di bando di gara, riterrà di adottare, anche optando per una diversa allocazione del corrispettivo fisso e del corrispettivo variabile, salva poi solo la necessità per la Società di modificare il Piano e la Proposta di Concordato in conformità all’esito dell’asta.

* * *

3.4. Segue: il meccanismo dell’ “unica gara”

La proposta di meccanismo dell’ “unica gara” trova ragione e giustificazione nelle argomentazioni già svolte nella Perizia Bio dove è stato accertato che la cessione atomistica dei quattro rami d’azienda diminuirebbe la relativa valorizzazione perché non consentirebbe di apprezzare le relative sinergie operative.

In altre parole e nell’ottica della proponente, lo svolgimento dell’ “unica gara” risponde all’interesse dei creditori concorsuali di veder meglio

valorizzato l'attivo per un migliore soddisfacimento delle relative pretese creditorie.

Quanto precede rappresenta la motivazione per cui la Società aveva indicato questa soluzione, non essendovi ovviamente ragioni di opposizione ad una diversa scelta che preveda lotti separati in asta unica o lotti unici in aste separate, a condizione però che venga prevista, anche solo come modalità alternativa, la possibilità di un acquisto per lotto unico, al fine di scongiurare il rischio che Versalis possa decidere di non partecipare alla gara competitiva.

* * *

3.5. Segue: l'assenza di condizioni all'Offerta Versalis

A seguito del provvedimento di chiarimenti ex art. 162, comma 1, l. fall. e con comunicazione del 18 maggio 2018 (cfr. doc. 78), Versalis – eseguite le opportune verifiche – ha rinunciato alla c.d. Condizione Antitrust.

Questa era l'unica condizione apposta all'Offerta Versalis e non ve ne sono di ulteriori.

Non dovrebbe essere ritenuta condizione la richiesta di preventiva ammissione della Società alla procedura concordataria o l'unitarietà dei quattro rami d'azienda delle Società del Perimetro Bio.

Quanto alla preventiva ammissione della Società alla procedura concordataria, si osserva che questa non è una condizione all'Offerta Versalis, bensì un assunto della stessa, la quale **(i)** è stata proposta in funzione di una procedura competitiva ex art. 163bis l. fall., vale a dire una gara nelle more di una procedura concordataria; e **(ii)** non è stata ritenuta proponibile in un contesto diverso da quello della presente procedura

concordataria.

E giacché l'esistenza di condizioni deve essere verificata al momento in cui viene indetta una gara, l'apertura delle procedure di concordato preventivo escluderebbe la possibilità di ritenere l'Offerta Versalis condizionata.

Quanto all'estensione del perimetro dell'offerta a quattro rami d'azienda afferenti alle quattro Società Bio, si rileva che non si tratta, anche in questo caso, di una condizione all'Offerta Versalis, bensì di un'indicazione di Versalis che ha definito unilateralmente il perimetro del proprio interesse all'acquisto, identificando la strategicità di un acquisto simultaneo di tutti e quattro i rami aziendali.

Nulla naturalmente osta a che il Tribunale ritenga di optare per una modalità di asta anche frazionata, purché, come anticipato, residui la possibilità, anche solo alternativa, di un acquisto per lotto unico.

* * *

3.6. Segue: l'oggetto dell'Offerta Versalis

Per quanto concerne l'oggetto dell'Offerta Versalis ed al fine di meglio identificare quanto dovrà trovare dettaglio nel bando di gara ai sensi dell'art. 163-bis l. fall., la Società precisa, anche in linea con la documentazione che era stata messa a disposizione in *data room* da parte di Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("**Mediobanca**") a beneficio degli investitori, che il proprio ramo d'azienda è costituito dagli elementi che trovano rappresentazione nei documenti qui allegati, vale a dire:

- elenco dei dipendenti (**doc. 81**) ed indicazione del relativo debito per TFR (**doc. 82**), e

- elenco contratti oggetto di trapasso a Versalis (**doc. 83**).

Tanto premesso, la Società si rende disponibile a prestare ogni necessaria collaborazione con gli Organi della Procedura al fine di addivenire alla migliore formulazione del bando e degli elementi che lo rappresentano.

* * *

4. I ritenuti profili di inammissibilità giuridici: identificazione

I ritenuti profili di ritenuta inammissibilità giuridica concernono, in via di estrema sintesi:

- quanto ai finanziamenti erogati dalla Commissione Europea, la ritenuta assenza di certezza in ordine al *“passaggio di tutti o quasi i progetti e [e] convenzioni ai quali sono collegati all’aggiudicatario” e la ritenuta non divisibile “assenza di qualsiasi onere di rimborso che potrebbe invece gravare su parte ricorrente”*;
- il mancato stanziamento di un fondo rischi per il contenzioso Andritz;
- la ritenuta impossibilità di valutazione della convenienza della transazione Granbio;
- l’asserita parziale garanzia dell’impegno pecuniario assunto da Marco Ghisolfi;
- la pretesa applicazione al Finanziamento Novozymes, richiesto ai sensi dell’art. 182*quinqies* L. Fall., della prededucibilità nei limiti dell’80%, ai sensi dell’art. 182*quater*, comma 3 L. Fall..

Così identificati i ritenuti profili di inammissibilità rilevanti sul piano giuridico, passiamo ora ad una loro analisi individuale.

* * *

4.1. Segue: i finanziamenti erogati dalla Commissione Europea

A) In ordine ai finanziamenti erogati dalla Commissione Europea in favore della Società e di Biochemtex, l'Ill.mo Tribunale riferisce che non sembrerebbe *“così scontato il passaggio di tutti o quasi i progetti e delle convenzioni ai quali sono collegati all'aggiudicatario”*.

La questione, come rilevato dal Tribunale nel Secondo Decreto, non è semplice, ma vi sono argomenti che consentono di giustificare la scelta operata dalla Società e, come si vedrà nella relativa memoria, da Biochemtex.

In particolare:

- l'Offerta Versalis che testualmente prevede che *“fanno parte delle Aziende Bio e sono pertanto oggetto della presente Offerta e saranno trasferiti a all'Offerente, tutti i singoli beni, diritti e rapporti inerenti e/o funzionali alle Attività Bio e/o alle Tecnologie Bio (complessivamente i “Beni e Rapporti Trasferiti”, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo (vii) **Finanziamenti agevolati: la documentazione, i progetti (incluso lo stato di avanzamento sino alla Data di Esecuzione) ... i rapporti, i contratti, le convenzioni e ogni altro elemento relativo e/o necessari al mantenimento dei finanziamenti agevolati, sovvenzioni, grant, finanziamenti alla ricerca e sviluppo e altra agevolazione o sovvenzione ...”** (cfr. art. 1.2. – (vii) 1 dell’“Offerta Versalis”);*
- la lettera del legale rappresentante della Società del 10 aprile 2018 (che si allega *sub* **doc. 84**, in uno con il parere rilasciato dallo Studio

GOP in data 19 aprile 2018), da cui risulta che i finanziamenti europei sono stati tutti erogati per lo sviluppo di progetti connessi al bioetanolo, sono stati tutti esaminati da Versalis nel corso della *due diligence* condotta sul Ramo prima della formulazione dell'Offerta e sono stati discussi con lo staff tecnico dell'offerente, nel corso delle riunioni avute con il tecnico della Società.

Di qui e come prima constatazione, la circostanza che i progetti in esame rientrano tutti nel perimetro dell'Offerta Versalis e che saranno da questa (o dall'eventuale diverso terzo che dovesse risultare aggiudicatario del Ramo) rilevati e proseguiti.

B) Quanto alla mancata previsione a Piano di un fondo, per l'eventualità in cui la Commissione Europea dovesse pretendere il rimborso dei pre-finanziamenti ad oggi erogati, valga quanto segue.

L'eventualità di una richiesta di questo tipo può ritenersi remota e, se mai si verificasse, non avrebbe impatti economici sulla Società, ma tutt'al più sull'aggiudicatario del Ramo di azienda, afferendo al c.d. "Perimetro Bio", oggetto di cessione.

Dall'analisi condotta sulle General Conditions dell'"FP7 Grant Agreement", che regola i finanziamenti in esami, è emerso che, trattandosi di contributi a fondo perduto, non ne è prevista alcuna disciplina di rimborso fisiologico.

L'unico meccanismo di rimborso è quindi quello connesso alle restituzioni dovute in caso di eventi patologici del rapporto (quali, in particolare, il fallimento della beneficiaria), che determinino il mancato completamento del

progetto finanziato (cfr. par. II.21. General Conditions FP7 Grant Agreement, allegate *sub doc. 85*).

Eventualità questa che, allo stato e alla luce dell'Offerta Versalis, potrebbe verificarsi solo nel caso in cui l'Offerta medesima dovesse venir meno, in ragione della mancata ammissione della Società alla procedura di Concordato.

Diversamente, in caso di perfezionamento della cessione del Ramo, a Versalis o ad altro terzo aggiudicatario, come detto, tutti i progetti finanziati passeranno in capo a quest'ultimo, il quale avrà l'onere di proseguirli, pena la caducazione dei finanziamenti medesimi e la possibile richiesta, da parte della Commissione Europea, di revoca dei pre-finanziamenti. Richiesta che, ove formulata, non potrà che essere rivolta all'aggiudicatario del Ramo che, a quella data, risulterà il titolare dei progetti e dei relativi finanziamenti, come da formale comunicazione che ne sarà data alla Commissione Europea.

È evidente infatti che, a seguito del loro trasferimento in capo al terzo, ogni scelta concernete l'eventuale interruzione dei progetti finanziati sarà sottratta alla sfera di influenza della Società e rimessa a scelte imprenditoriali e industriali del terzo che, per tale ragione, non potrà che essere l'unico soggetto chiamato a risponderne. Per le medesime ragioni, ove anche la Commissione rivolgesse erroneamente le proprie richieste restitutorie alla Società, questa potrebbero comunque contestare la debenza e, nell'eventuale contenzioso che ne dovesse derivare, chiamare in causa il terzo per essere da essa manlevata e/o agire nei suoi confronti in via di regresso.

La sospensione dei finanziamenti disposta dalla Commissione Europea

(peraltro con riguardo alla sola Biochemtex e non a Beta) non dovrebbe poi avere alcuna conseguenza pratica..

In proposito si evidenzia infatti che, ai sensi del contratto di finanziamento, la sospensione non comporta la revoca dei pre-finanziamenti ricevuti (cfr. doc. 85). Circostanza confermata dalla stessa Comunità Europea, che nella propria comunicazione in data 18 maggio 2018 (**doc. 86**), nel sospendere l'erogazione dei finanziamenti non ne ha richiesto la restituzione e, anzi, ha specificato che la sospensione sarà revocata, non appena saranno risolti i “*problemi interni*” della Società (i.e. la sottoposizione della stessa alla Procedura concordataria e il possibile rischio di fallimento).

Fermo quanto precede, si ricorda che, secondo quanto riportato nel parere rilasciato da questa difesa in data 19 aprile 2018, sussiste un fondo, già versato dalla Società, a garanzia della remota possibilità che venga richiesta la restituzione dei pre-finanziamenti.

Si tratta del fondo previsto dagli stessi contratti di finanziamento, pari al 5% delle somme erogate, che può essere escusso direttamente dalla Comunità Europea entro 30 giorni dalla richiesta di restituzione. Fondo che la Società ha valutato di per sé congruo e sufficiente, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, dalle quali risulta evidente la remota possibilità che possano gravare sulla Società oneri connessi al rimborso dei pre finanziamenti ricevuti.

* * *

4.2. Segue: il mancato stanziamento di un fondo rischi per il contenzioso Andritz

Con riguardo al contenzioso Andritz, codesto Il.mo Tribunale ha rilevato che non apparirebbe *“prudenziale, pur tenendo conto dei pareri legali allegati, il mancato stanziamento di alcun fondo rischi collegato alla eventuale soccombenza nel contenzioso Andritz le cui richieste risarcitorie potrebbero ammontare a 30-40 milioni di Euro”*.

In proposito si rileva che la decisione di non appostare alcun fondo per tale contenzioso si giustifica sul presupposto che la Società non ha voluto offrire a controparte alcuna argomentazione, che potesse essere da questa utilizzata in modo pretestuoso e distorto, nell’ambito di un eventuale contenzioso oltre oceano, al fine di sostenere una qualsivoglia ricognizione di debito da parte delle Società medesima.

Ed infatti, come rilevato in tutte le memorie informative e nella domanda di concordato, sin dall’inizio della controversa in esame, le domande di controparte e le argomentazioni a preteso supporto delle stesse sono sempre state considerate dalla Società radicalmente infondate e palesemente pretestuose e, come tale, sono sempre state *in toto* respinte dalla Società.

Le Società del Gruppo Mossi & Ghisolfi, coinvolte nel contenzioso in esame, hanno comunque appostato uno specifico fondo, in prededuzione, per spese legali, pari a complessivi circa Euro 2.000.000,00. Importo questo che le Società potrebbero essere disponibili ad impiegare – anziché per il pagamento delle spese legali per la coltivazione di un contenzioso, le cui tempistiche non coinciderebbero con quelle della presente procedura – per la definizione bonaria della controversia, anche alla luce della disponibilità in questi giorni manifestata da controparte, a chiudere al vertenza sulla base di

importi ancor minori rispetto a quelli in precedenza offerti.

A ciò si aggiunga che gli Attestatori, nel formulare il loro giudizio di fattibilità del Piano (che, è bene ricordarlo, nell'originaria impostazione della Società aveva natura liquidatoria e, come tale, doveva garantire il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale minima del 20%), hanno “*prudenzialmente*” tenuto conto del “*potenziale e allo stato astratto*” rischio riveniente dal contezioso Andritz, riclassificando gli attivi a servizio del Piano sulla base di un'analisi di sensitività, che ha tenuto conto dell'eventuale esborso da parte della Società di un importo pari a circa Euro 4.100.000. Importo questo che si aggiunge alle suddette somme, appostate in prededuzione per spese legali, e che corrisponde all'ultima offerta transattiva formulata da controparte, nel corso dei confronti avuti tra i rispettivi professionisti.

Negli ultimi giorni, vi sono stati intensi contatti con Andritz e, secondo quanto consta dalla relazione redatta da [●] nella sua qualità di [●], è ipotizzabile una definizione transattiva per l'importo di € [●] (**doc. 87**), perfettamente compatibile con il Piano di Concordato della Società e di Biochemtex.

* * *

4.3. Segue: la ritenuta impossibilità di valutazione della convenienza della transazione Granbio

Con riferimento alla “*transazione “Granbio”*” codesto Il.mo Tribunale ha affermato di non essere “*stato messo in grado di valutare la convenienza complessiva della soluzione proposta*”.

Sul punto e naturalmente salva ogni valutazione che il Tribunale riterrà di svolgere anche per il tramite di consulenti legali terzi appositamente nominati, si consideri che:

- a) Beta è titolare della tecnologia Proesa per la produzione di etanolo combustibile da colture energetiche e residui agricoli, mentre Biochemtex è una società con esperienza nei settori dell'ingegneria, del *procurement* e della costruzione di impianti chimici;
- b) in data 15 Maggio 2012, Beta e Graal Bio LLC (oggi GranBio LLC – “**GranBio**”) stipulavano un contratto di licenza relativo alla tecnologia Proesa per la costruzione dell'impianto brasiliano di Sao Miguel dos Campos – Stato dell'Alagoas – “**Impianto**”) (“**Contratto di Licenza**”). In pari data, Chemtex Italia S.p.a (oggi Biochemtex) e Bioflex Agroindustrial Ltda (oggi Bioflex Agroindustrial S.A - “**Bioflex**”) stipulavano: (i) un contratto di ingegneristica di base e servizi tecnici relativi all'Impianto (“**Contratto BETS**”) e (ii) un contratto di fornitura di macchinari destinati all'Impianto (“**Contratto di Fornitura**” – insieme al Contratto di Licenza e al Contratto BETS di seguito “**Contratti Proesa**”);
- c) tra Beta, Biochemtex e M&G Finanziaria – da un lato – e GranBio, Bioflex e GranBio Investimentos S.A. – dall'altro lato – (“**Parti**”) sorgeva una controversia in relazione ai Contratti Proesa, e dunque, *inter alia*, rispetto a (i) la pretesa incapacità dell'Impianto di funzionare conformemente a quanto previsto nel Contratto di Licenza; (ii) i servizi e i macchinari forniti da Biochemtex ai sensi del Contratto BETS e del

Contratto di Fornitura; (iii) le conseguenti pretese responsabilità di M&G Finanziaria;

- d) in data 7 Aprile 2016, GranBio e Bioflex instauravano pertanto un arbitrato innanzi alla Corte ICC di Londra contro Beta e Biochemtex (n. 21856/TO – “**Arbitrato**”) lamentando danni pari a **USD 85.000.000,00**. Con memorie del 19 maggio 2016, Beta e Biochemtex, *inter alia*, rigettavano le contestazioni avversarie. Alleghiamo gli atti di causa come **doc. 88**;
- e) in data 23 Giugno 2017, GranBio, Bioflex e GranBio Investimentos S.A. instauravano un procedimento innanzi alla Prima Corte Civile di Sao Paulo Miguel Dos Campos (Brasile) per la produzione anticipata di prove contro M&G Finanziaria S.p.A. sul presupposto dell’incapacità dell’Impianto di rispettare i livelli di *performance* stabiliti nel Contratto di Licenza (n. 0700751-57.2017.8.02.0053 – “**Giudizio Brasiliano**”). Con memoria del 20 Settembre 2017, M&G Finanziaria S.p.A. chiedeva, *inter alia*, il rigetto delle domande avversarie. Alleghiamo gli atti di causa come **doc. 89**;
- f) Gli assicuratori che avevano stipulato con Mossi&Ghisolfi International S.a.r.l. tre diverse polizze assicurative a favore anche di Beta, di Biochemtex S.p.A. e di M&G Finanziaria non fornivano alcuna conferma della copertura delle predette polizze in relazione all’Arbitrato e al Giudizio Brasiliano. Con il conseguente rischio di rifiuto delle assicurazioni di pagare i danni lamentati da GranBio e Bioflex nell’Arbitrato.

Quanto precede dovrebbe consentire di ritenere conveniente la Transazione Granbio, anche perché tramite essa:

1. Beta e Biochemtex otterrebbero la rinuncia di GranBio e Bioflex, *inter alia*, all'Arbitrato in cui, come visto, queste ultime hanno avanzato un *claim* risarcitorio di USD 85.000.000,00 azzerando completamente il rischio di causa;
2. M&G Finanziaria otterrebbe la rinuncia da parte delle società brasiliane alle domande svolte nel corso del Giudizio Brasiliano azzerando completamente il rischio di causa;
3. Beta, Biochemtex e M&G Finanziaria metterebbero fine a ogni controversia con gli assicuratori in relazione all'ampiezza della copertura assicurativa, azzerando quindi il rischio consistente nel possibile rifiuto delle assicurazioni di pagare i danni lamentati da GranBio e Bioflex;
4. Beta, nell'ambito del Contratto di Licenza (oggetto di modifica nell'ambito della Transazione), cesserebbe di concedere determinate garanzie a GranBio circa la tecnologia Proesa;
5. Beta, Biochemtex e M&G Finanziaria otterrebbero i vantaggi di cui ai precedenti punti 1., 2., 3. e 4. senza aggravare il loro passivo e/o assumere obbligazioni di pagamento, posto che il pagamento a favore di GranBio e Bioflex oggetto della transazione (USD 25.000.000,00) verrebbe effettuato da parte delle assicurazioni.

Il tutto con l'effetto di non esporre le ragioni dei creditori sociali ad alcun pregiudizio.

* * *

4.4. Segue: l'asserita parziale garanzia dell'impegno pecuniario assunto da Marco Ghisolfi

La fideiussione rilasciata da Banca Passadore in favore della Società per il complessivo importo di Euro 219.000,00, garantisce per intero le obbligazioni tutt'ora gravanti sul dott. Ghisolfi in forza dell'Impegno Ghisolfi.

L'impegno Ghisolfi prevede infatti che il dott. Ghisolfi versi:

- l'importo aggregato di € 1.000.000,00, di cui Euro 350.000,00 a favore della Società, a fondo perduto e subordinatamente alla sola ammissione delle quattro procedure delle società Bio;
- l'ulteriore importo aggregato di € 1.000.000,00, di cui Euro 219.000,000, in favore della Società, nel caso in cui il Piano, anche a seguito della liberazione di tutti i fondi a garanzia dello stesso, non permetta il soddisfacimento dei creditori chirografari nella percentuale minima del 20%.

Per un impegno pecuniario complessivo del dott. Ghisolfi sino all'importo massimo aggregato di Euro 2.000.000,00.

Con riguardo a Beta il dott. Ghisolfi, con assegno circolare in data 5 giugno 2018, ha provveduto a versare nelle casse sociali la somma di Euro 350.000,00, a valere sul complessivo impegno aggregato di Euro 2.000.000,00.

Al netto di tale versamento, pertanto, l'obbligazione pecuniaria ancora gravante sul dott. Ghisolfi, in termini aggregati risulta pari a complessivi

Euro 1.650.000,00 e con riguardo alla Società risulta pari a Euro 219.000,00.

Importo questo integralmente coperto dalla garanzia rilasciata da Banca Passadore, pari a Euro 219.000,00 (cfr. doc. 79)^[1].

Quanto precede, costituisce anche risposta al quesito del Tribunale su quale sarebbe la data esatta del versamento della “*parte esclusa* (in quanto già versata in favore della Società) *dalla garanzia*”. Data che corrisponde al 5 giugno 2018, come risulta dalla distinta di versamento allegata alla memoria di chiarimenti in data 6 giugno 2018 (cfr. doc. 62), nonché dall’estratto conto corrente della Società, che riporta il corrispondente accreditato (**doc. 90**).

A riprova della serietà del dott. Ghisolfi, questi, a fronte del differimento del termine finale dell’Offerta Versalis, si è reso disponibile, sotto condizione di ammissione delle Società del Perimetro Bio alla procedura di concordato preventivo ed alla autorizzazione del Finanziamento Novozymes, ad anticipare il versamento della somma di € 650.000,00, di cui € 225.000,00 a favore di Beta e € 425.000,00 a favore di Biochemtex, vale a dire le due Società del Perimetro Bio che fanno registrare, come rappresentato nella presente memoria e nelle precedenti già depositate, un fabbisogno di cassa collegato al maggior periodo necessario per addivenire all’aggiudicazione dei rispettivi rami di azienda (**doc. 91/A e doc. 92/B**).

Tutto ciò con la conseguenza che l’ammontare residuo dell’Impegno Ghisolfi sarà pari ad € 1.000.000,00, ai relativi termini ed alle relative condizioni.

^[1] Si evidenzia che, tenuto conto di tutte e tre le fidejussioni emesse da Banca Passadore in favore rispettivamente di Beta, Biochemtex e IBP, l’importo complessivamente garantito dalla Banca risulta pari ad Euro 1.650.000,00, come previsto dall’Impegno Ghisolfi.

* * *

4.5. Segue: la pretesa applicazione al Finanziamento Novozymes della prededucibilità nei limiti dell'80% dello stesso.

Con riguardo alla prededucibilità del Finanziamento Novozymes, codesto Tribunale ha rilevato che *“trattandosi di finanziamento effettuato da un socio la prededucibilità si applica solo fino all'80% dell'ammontare e non per l'intero come previsto nella proposta (art. 182-quater)”*.

La scelta di allocare una prededuzione al 100% trovava la propria ragione nella circostanza che la richiesta di contrazione di nuova finanza era stata formulata ai sensi dell'art. 182-quinquies, comma 1, l. fall. e sulla base della relativa interpretazione, che dovrebbe consentire di affermarne la differenza rispetto alla nuova finanza di cui all'art. 182-quater l. fall.

Ciò nonostante e come anticipato, la Società ha **conseguito l'assenso a che l'autorizzazione alla contrazione del Finanziamento Novozymes, a prescindere delle ragioni giuridiche sottese alla scelta rappresentata nel Piano di Concordato, comporti l'attribuzione di un diritto di credito prededucibile sino alla minore misura dell'80% (doc. 92)..**

* * *

5. Le censure al Piano di Concordato: identificazione

Il Tribunale ha elencato, nel Secondo Decreto, una serie di ritenuti profili di inammissibilità collegati al Piano di Concordato, che possono essere così identificati:

- quanto al pagamento dei crediti dei dipendenti per TFR, ferie e permessi, la ritenuta possibilità di violazione dell'art. 105 l. fall.

rispetto al pagamento delle altre voci di credito per le quali è prevista la soddisfazione direttamente da parte della proponente nei termini contemplati dal piano;

- la ritenuta impossibilità di conoscere la sorte dei contratti pendenti (5 attivi e 4 passivi) per cui è escluso il passaggio all'acquirente;
- la ritenuta inammissibilità dell'inclusione dell'IVA di rivalsa tra i crediti chirografari;
- la ritenuta violazione del disposto dell'art. 182-ter l. fall. a fronte del pagamento dei debiti previdenziali e tributari entro il mese di aprile 2019 per quelli privilegiati, senza previsione di pagamento dell'asserita quota chirografaria.

Così identificati i ritenuti profili di inammissibilità concernenti il Piano di Concordato, possiamo ora ad una loro analisi individuale.

* * *

5.1. Segue: la ritenuta possibilità di violazione dell'art. 105 l. fall. con riguardo al pagamento dei crediti dei dipendenti per TFR, ferie e permessi

Non dovrebbe sussistere una violazione dell'art. 105 L. Fall., con riguardo al pagamento dei crediti dei dipendenti per TFR, ferie e permessi, rispetto al pagamento delle altre voci di credito per le quali è prevista la soddisfazione direttamente da parte della proponente nei termini contemplati dal piano.

Anzi tutto, si ritiene di precisare che la modalità scelta dalla Società è stata quella di prevedere l'accollo del TFR dei dipendenti che trapasseranno all'aggiudicatario e di prevederne il pagamento diretto ai dipendenti che,

invece, sono cessati, dunque senza possibilità di trapasso.

In secondo luogo, si evidenzia che la previsione di integrale soddisfazione di tutti i creditori privilegiati dovrebbe consentire di escludere che l'accollo, anche quale modalità di adempimento delle obbligazioni concordatarie, possa determinare una violazione della *par condicio*.

Seppur vero che sono stati considerati oggetto di accollo da parte di Versalis i TFR di tutti i lavoratori, la necessaria esclusione di quelli non più in forza porterebbe ad un incremento del passivo di Euro 58.000,00, importo totalmente coperto dai fondi rischi privilegiati appostati nel Piano, pari ad Euro 1.000.000,00.

* * *

5.2. Segue: la ritenuta impossibilità di conoscere la sorte dei contratti pendenti (5 attivi e 4 passivi) per cui è escluso il passaggio all'acquirente

In relazione ai contratti pendenti attivi e passivi e alle eventuali passività connesse alla loro anticipata cessazione nell'ambito della Procedura, è stato fatto un lavoro di analisi minuziosa da parte della Società, dei suoi advisor e di Deloitte.

All'esito di tale attività di indagine, ogni eventuale passività riveniente dall'anticipata cessazione del contratto è stata considerata nei fondi rischi appostati a Piano. In particolare, con riguardo alla Società, è emerso che gli unici contratti la cui interruzione potrà comportare penali sono quello per il noleggio di autoveicoli con la società Arval e quelli di telefonia in essere con Vodafone, per un totale di Euro 19.000,00, spesati a Piano (Cfr. pag. 33 del

Piano).

* * *

5.3. Segue: la ritenuta inammissibilità dell'inclusione dell'IVA di rivalsa tra i crediti chirografari

Quanto al tema dell'IVA di rivalsa ed al rilievo per cui sarebbe stata inammissibilmente appostata al rango chirografario, la Società fa presente che la questione è meramente rappresentativa e non ha impatti sostanziale o legali, giacché il Piano di Concordato fattorizza non solo la quota chirografaria, ma anche, in apposito fondo rischi, la residua parte a copertura integrale in caso di qualificazione del relativo credito come privilegiato, in attesa delle attività di inventario che dovrebbero essere svolte dai Commissari Giudiziali una volta dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo.

Nulla, tuttavia e sin da subito, osta a procedere ad una modifica del piano (si ripete, qualitativa e non quantitativa) con integrale allocazione al rango privilegiato del credito in esame.

* * *

5.4. Segue: l'assenza di ogni ragione giustificativa per l'attivazione della transazione ex art. 182ter l. fall.

Con il Secondo Decreto, il Tribunale ha ritenuto che il piano e la proposta concordataria violino il disposto dell'art. 182ter l. fall. perché *“prevedono il pagamento dei debiti previdenziali e tributari entro il mese di aprile 2019 per quelli privilegiati, cioè entro tre mesi dall'omologa, senza neppure precisare invece la data di pagamento per la parte di credito chirografaria”*.

Al riguardo ed in linea con quanto indicato nel Piano (pag. 28), si osserva che:

- la Società non presenta passività tributarie o previdenziali di rango chirografario;
- tutti i debiti tributari e previdenziali hanno rango privilegiato;
- il pagamento dei crediti privilegiati e, in particolare, del credito tributario e/o previdenziale è previsto come immediato, giacché, in conseguenza dell'aggiudicazione anticipata del ramo d'azienda, tutte le risorse finanziarie necessarie per provvedervi saranno presenti nella cassa della Società prima del decreto di omologazione;
- l'indicazione, nella Proposta di Concordato, di un termine di pagamento "entro 3 mesi" dal decreto di omologazione non è indicatore di una dilazione, bensì espressione di un solo periodo organizzativo del piano di riparto;
- la presenza delle risorse finanziarie prima del decreto di omologazione e, con esse, la possibilità di un pagamento immediato dei crediti privilegiati in esame ha indotto la Società a ritenere non necessario lo strumento di cui all'art. 182-ter l. fall.;
- quanto precede per il caso in cui l'aggiudicatario dovesse risultare Versalis;
- qualora, all'esito dell'asta, l'aggiudicatario fosse un soggetto terzo e questo dovesse provvedere al pagamento del corrispettivo in un tempo che non consenta l'attuale scansione dei pagamenti, la Società, come consentito dall'art. 163-bis l. fall., provvederà a

modificare il Piano di Concordato e la relativa Proposta, attivando, se necessario a quel momento, una proposta di transazione fiscale e previdenziale.

La Società auspica di aver definitivamente chiarito il tema e superato il rilievo di inammissibilità indicato nel Secondo Decreto.

* * *

6. Le censure all'Attestazione

Con il Secondo Decreto, il Tribunale ha osservato che:

- rispetto alla valutazione della situazione economica e patrimoniale degli organi sociali verso cui potrebbe essere esperita l'azione di responsabilità ex art. 146 l. fall. da parte della curatela, *“nulla è dato sapere in ordine ad eventuali partecipazioni sociali, beni mobili registrati, strumenti finanziari, ecc... intestati ai relativi componenti?”*;
- con riferimento ai beni immobili, (i) *“sembrano essere stati individuati solo i beni attualmente intestati senza alcuna ricerca e verifica della situazione anteriore”*; (ii) non sarebbe stata data *“alcuna valutazione ai terreni coltivati a vigneto, frutteto, ecc... senza idonea motivazione”*; e (iii) non sarebbe stata data *“alcuna valorizzazione agli immobili intestati al dr. Davio quale “trustee”, senza alcuna giustificazione inerente e desumibile dall'atto costitutivo del vincolo del 2015”*.

Sul punto, si evidenzia quanto segue.

A) Il dato di partenza, che ci si permette di rammentare, è che gli attestatori hanno motivamente escluso la possibilità di proporre, nei confronti degli organi della Società, un'azione di responsabilità.

B) Quanto alla ritenuta mancata disamina della situazione economica e patrimoniale mobiliare di ciascun componente degli organi sociali, gli attestatori, privi di poteri di indagine coattiva, hanno formulato richiesta agli interessati e conseguito risposta che le consistenze patrimoniali “aggredibili” sono quelle descritte nella relazione attestativa (**doc. 93**).

C) Quanto al ritenuto mancato esame della situazione anteriore per ciò che riguarda i beni immobili, si propone una valutazione che vale per tutte le Società del Perimetro Bio e che pertanto viene proposta in modo unitario in tutte le rispettive memorie.

Il “razionale” dell’impostazione seguita è stato quello di verificare la capienza “attuale” dei patrimoni, in funzione della concreta possibilità che in futuro un patrimonio immobiliare possa essere tendenzialmente aggredibile con maggior successo rispetto ad un patrimonio mobiliare (per sua natura liquido, non verificabile dall’attestatore nel caso di valori mobiliari, o caratterizzato da estrema volatilità – il caso delle cariche sociali).

Questa scelta è parsa razionale e coerente con la premessa esplicitata più volte secondo la quale, gli attestatori hanno fornito indicazioni sulle fattispecie potenzialmente idonee a costituire l’oggetto di azioni risarcitorie, salve naturalmente diverse valutazioni degli Organi della Procedura.

La possibilità di ipotizzare una aggressione ante causam di eventuali ulteriori beni non più nella disponibilità dei soggetti in ipotesi responsabili, postula l’assunzione di una prospettiva di valutazione (che esclude praticamente l’alea e reputa altamente probabile la possibilità di ottenere una qualche forma di tutela in via cautelare) da parte degli attestatori radicalmente

difforme da quella di cui si dà atto nelle relazioni sin qui predisposte.

L'ulteriore e sostanziale "razionale" consiste nel fatto che l'emersione di ulteriori patrimoni, sarebbe "non significativa" ai fini del calcolo differenziale del miglior soddisfacimento del concordato rispetto al fallimento, dato che l'ipotesi di recupero nello scenario fallimentare (nel caso di IBP, IBPE) coincide con il danno massimo stimato dagli attestatori (nel caso di IBP per effetto dell'ipotizzato concorso di Unicredit; nel caso di IBPE in quanto il danno risulta inferiore alla capienza patrimoniale).

L'unica eccezione riguarda Biochemtex, per la quale, in assenza di presupposti analoghi a IBP ed IBPE, l'ipotesi di recupero è stata parametrata alla capienza patrimoniale.

Tuttavia anche elevando l'ipotesi di recupero sino al danno massimo stimato dagli attestatori (e quindi da euro 3.042.423 ad euro 5.909.091) non mutano le conclusioni in ordine alla preferibilità del concordato rispetto al fallimento, rendendo "non significativa" sotto questo profilo, la ricerca di ulteriori patrimoni.

In ogni caso ed anche alla luce di quanto indicato nel Secondo Decreto, gli attestatori hanno chiesto agli organi sociali del Perimetro Bio se fossero stati compiuti atti a titolo gratuito sul proprio patrimonio immobiliare negli ultimi cinque anni, non ricevendo evidenza di atti diversi da quelli dettagliati nel relativo allegato della relazione di attestazione del 5 giugno 2018 (cfr. doc. 93); allegato che è stato predisposto sulla base delle risultanze delle movimentazioni immobiliari infranquennali di ciascun interessato.

D) Quanto al trust ed ai beni intestati al trustee, Dante Davio, si osserva che

gli attestatori hanno svolto ogni attività di indagine possibile, raccogliendo, come emerge dalla corrispondenza allegata (**doc. 94**), ogni informazioni possibile a delineare la struttura e la valorizzazione di questi beni.

In particolare, è emerso che **(i)** i beni immobili che vengono inclusi nelle proprietà di Dante Davio sono in realtà appartenenti al Trust “Isolabella” ed al Trust “Famiglia Berutti”; e **(ii)** questi beni immobili non appartengono dunque a Dante Davio, che non ne ha mai avuto la personale disponibilità, essendo stati conferiti nei suddetti Trust da terzi.

Alla luce di quanto precede, non sussiste alcuna carenza attestativa meritevole di giustificare la dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo.

E) Quanto, infine, all’analisi dei valori dei terreni ed affini, è stata condotta dagli attestatori attraverso l’analisi dei valori “VAM” sulla banca dati dell’Agenzia delle Entrate. (cfr: <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/FabbricatiTerreni/omi/Banche+dati/Valori+agricoli+medi/?page=schedefabbricatieterreni>).

I Valori Agricoli Medi (VAM) risultano introdotti dall’art. 16 della Legge n. 865/1971 essenzialmente per l’utilizzo nell’ambito delle procedure di espropriazione per pubblica utilità delle aree non edificabili di cui al DPR. 327/2001, e in particolare per la determinazione delle indennità aggiuntive di espropriazione previste per i proprietari coltivatori diretti/imprenditori agricoli a titolo professionale e per i fittavoli/coloni dei fondi oggetto di esproprio.

In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011, sono stati superati i precedenti criteri di calcolo dell'indennità da esproprio, che prevedevano un particolare regime per i terreni non edificabili.

La quantificazione dell'indennità era agganciata al VAM consistente in una serie di tabelle nelle quali venivano riportati i prezzi di massima delle varie tipologie di terreno con determinate caratteristiche. La declaratoria di incostituzionalità parte dall'assunto secondo il quale ogni immobile ha delle peculiarità specifiche e difficilmente inquadrabili in schemi statici, pertanto la quantificazione dell'indennità di esproprio non può basarsi su prezzi medi che finirebbero per non corrispondere agli effettivi valori di mercato.

In ciascuna provincia, i valori agricoli medi sono determinati ogni anno, entro il 31 gennaio, dalla Commissione Provinciale Espropri nell'ambito delle singole regioni agrarie, con riferimento ai valori dei terreni considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, e rilevati nell'anno solare precedente. I valori, espressi in euro per ettaro, vengono pubblicati sui Bollettini Ufficiali Regionali (BUR).

I VAM pubblicati sono stati acquisiti dalle delibere delle Commissioni Provinciali Espropri. L'Agenzia declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni o difformità rispetto ai dati ufficiali pubblicati sui BUR.

La stessa Agenzia delle Entrate segnala che per alcune province i dati non sono pervenuti.

Infatti, ad esempio, i dati riferiti alla provincia di Latina (comune di Cori per i beni di Giuseppe Cupiccia) non sono disponibili.

Ugualmente i dati per la provincia di Treviso (comune di Vittorio Veneto

per Lorenzo Montagna) non sono disponibili per l'anno 2017, ma solo per l'anno 2016.

Alcune schede catastali presentano dettagli tecnici comprensibili solo ad un esperto del settore ai fini del calcolo del valore, presentano una serie di informazioni per la valutazione che non sono poi evincibili dalla visura.

Si cita ad esempio, per il Comune di Vittorio Veneto e Revine Lago, che “il valore del bosco si riferisce al suolo comprensivo di legnatico il valore del vivaio e del pioppeto si riferisce al solo terreno) 2-(1)i valori tabellari vanno diminuiti del 20% se i terreni si trovano in zona collinare(altitudine compresa tra i 301 e i 500 metri s.l.m.) e diminuiti del 40% se i terreni si trovano in zona montana (altitudine superiore a 500 metri s.l.m.) riferimento al punto più basso dell'appezzamento.)”: tale informazione non è disponibile agli attestatori.

Ugualmente, dall'analisi della scheda della provincia di Alessandria, per la Regione Agraria n.19 in cui è compresa Tortona, non è indicato il valore dei Seminativi Arborei, invece indicati nella visura, così come nella visura non sono identificate le tipologie di Vigneto che presentano invece una notevole diversità di valorizzazione tra loro (range 43.000-28.000 Euro/Ha).

Ad ogni modo e a differenza di quanto riportato nel Secondo Decreto, gli attestatori hanno, con i limiti evidenziati, anche assimilando alcuni valori ad altri, evidenziato un valore aggredibile di detti terreni ed affini (considerando le quote di proprietà e l'esistenza di eventuali trascrizioni/vincoli) pari a:

IBP: 11.530 euro (Andrea Ghisolfi e Dante Davio)

BETA: 11.956 (Lorenzo Montagna e Dante Davio)

BIOCHEMTEX: 49.787 (Dante Davio e Massimo Bianchi)

IBP Energia: 0 euro.

Alla luce di quanto precede, è di tutta evidenza che ogni rilievo del Tribunale deve ritenersi affrontato e superato, nonchè inidoneo a motivare l'inammissibilità della proposta di concordato, anche considerato che i valori in questione, come verificati nell'attestazione, non sono comunque idonei, in un giudizio di bilanciamento tra interessi contrapposti, a modificare il giudizio attestativo rilasciato.

* * *

7. Piano di cassa aggiornato

La Società, in ottica di massima trasparenza, riporta qui di seguito il piano di cassa aggiornato sino al 30 settembre 2018, coerente con il nuovo termine finale dell'Offerta Versalis e coperto, per quanto di necessità, dall'intervento dell'Ing. Marco Ghisolfi.

Beta (Euro/k)	
<hr/>	
Saldo Piano Cassa al 31.7.2018 - Cfr. pag. 41 Piano	
Concordatario	23,2
Stima uscite Agosto	(118,0)
Stima uscite Settembre	(118,0)
Intervento Dr. Marco Ghisolfi	225,0
Saldo Piano Cassa al 30.9.2018	12,3

* * *

8. Conclusioni e riserva

La Società precisa di avere impostato la presente memoria con una struttura tale da conseguire l'auspicabile ed auspicato fine di fornire al procedimento concordatario concreta, adeguata e documentata risposta ad ogni rilievo mosso nel Secondo Decreto, nonché di dare evidenza degli elementi di

novità intervenuti dal 5 giugno 2018, tutti idonei stabilizzare, in via definitiva, la Proposta di Concordato.

La Società si riserva, da ultimo, di provvedere ad ogni necessaria modifica e / o integrazione del Piano e della Proposta di Concordato, tenendo conto di quale sarà l'esito dell'asta competitiva e del risultato gestionale che sarà registrato, in concreto, al momento dell'aggiudicazione, restando inteso che la gestione sino al 30 settembre 2018 verrà condotta secondo criteri di rigorosa e prudenza e di massimo contenimento dei costi.

* * *

Tutto ciò premesso, la **BETA RENEWABLES S.P.A.**, come sopra rappresentata, assistita e domiciliata,

CONSIDERATO CHE

è in possesso dei requisiti di legge richiesti dall'art. 160 Legge Fallimentare per ottenere il beneficio del concordato preventivo;
vi sono motivate, comprovate e serie prospettive di pagare integralmente le spese di giustizia, la totalità dei creditori prededucibili, la totalità dei creditori privilegiati;

TENUTO CONTO CHE

la prescritta relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della scrivente è stata unita alla memoria depositata in data 23 aprile 2018, così come lo stato analitico ed estimativo delle attività ed anche l'indicazione del valore dei beni unitamente al Piano di concordato,
è stata predisposta ed unita alla memoria del 5 giugno 2018 una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata al 31 marzo 2018,

si sono suddivisi i creditori in classi,

RISERVATA

la presentazione di istanza per la sospensione e/o scioglimento ai sensi dell'art. 169 bis legge fall. di uno o più dei contratti che non costituiscono o, a seconda del caso, costituiscono oggetto del perimetro dell'Offerta Versalis, anche al fine di riservare questa istanza all'interesse del soggetto (se del caso, diverso da Versalis) che potrà essere aggiudicatario finale

RITENUTA

l'opportunità che, non appena sia stato pronunciato decreto di ammissione, ai sensi dell'art. 163 legge fall. di Beta, vengano immediatamente disposte le attività funzionali e propedeutiche all'apertura di una procedura competitiva unitaria ai sensi dell'art. 163 *bis* legge fall.

CHIEDE

- di respingere ogni eventuale istanza di fallimento che dovesse essere stata presentata;
- di essere ammessa al beneficio del Concordato Preventivo con l'illustrato Piano, così come modificato con gli elementi di cui all'art. 186 *bis* l. fall., che prevede, nel rispetto dell'ordine legale dei privilegi:
 - a.** il pagamento integrale degli oneri di ristrutturazione;
 - b.** il pagamento integrale, in base alla scadenza degli stessi, dei debiti previsti per il mantenimento del Ramo Beta fino alla cessione del medesimo a Versalis o altro soggetto che ne risulterà aggiudicatario all'esito dell'asta competitiva ex art. 163-bis legge fall.;

- c. il pagamento integrale dei crediti prededucibili, entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- d. il pagamento integrale dei crediti di lavoro e dei relativi interessi, in parte mediante previsione di accollo da parte dell'aggiudicatario del Ramo Beta e, in altra parte, direttamente, entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- e. il pagamento integrale dei crediti privilegiati generali, diversi da quelli di cui al precedente punto d. ed anche di natura erariale e previdenziale, e dei relativi interessi, entro 3 mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- f. la suddivisione degli altri creditori in 2 (due) classi, di cui 1 (una) classe con diritto di voto:
- **Classe 1, con diritto di voto**, composta dai creditori chirografari (diversi dai Creditori Postergati, come *infra* definiti), con pagamento delle relative pretese nella percentuale minima garantita del 20% (venti percento), entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, con possibilità di suo incremento sino alla percentuale massima non garantita del 100% (cento percento), salva autorizzazione a riparti anticipati ;
 - **Classe 2, figurativa e non votante**, composta da Biochemtex S.p.A., M&G Finanziaria S.p.A. e Mossi & Ghisolfi S.p.A. (i “**Creditori Postergati**”), la cui soddisfazione avverrà a condizione della preventiva integrale soddisfazione dei creditori di Classe 1, entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione,

salva autorizzazione a riparti anticipati e mediante ogni eventuale eccedenza disponibile residua;

- di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell’art. 167, comma 2, legge fall., la Transazione Granbio;
- di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell’art. 182 quinquies legge fall., il Finanziamento Novozymes;
- di concedere, qualora codesto Illustrissimo Tribunale adito lo ritenesse opportuno, un ulteriore termine per apportare eventuali integrazioni al Piano e produrre nuovi documenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 162, comma 1, Legge Fallimentare.

* * *

Si producono, in progressione numerica ai documenti allegati al ricorso e alle memorie informative, i seguenti documenti in copia:

- 80. comunicazione Versalis del 3 luglio 2018;
- 81. elenco dipendenti;
- 82. elenco TFR;
- 83. elenco contratti;
- 84. lettera legale rappresentante Beta e parere GOP;
- 85. General Conditions FP7 Grant Agreement;
- 86. lettera Comunità Europea;
- 87. documentazione Andritz;
- 88. atti arbitrato GranBio;
- 89. atti giudizio brasiliano;
- 90. estratto conto Beta;

- 91. (A) dichiarazione Marco Ghisolfi;
- 91. (B) piani di cassa;
- 92. lettera Novozymes;
- 93. comunicazione Marco Ghisolfi;
- 94. documentazione Trust Dante Davio.

* * *

Con osservanza.

Milano-Torino-Alessandria, 3 luglio 2018

Per **BETA RENEWABLES S.P.A.**

Avv. Alberto Nanni

Avv. Gabriella Covino

Avv. Luca Jeantet

Avv. Daniela Amhof

Avv. Luca Gastini
